



Roberto Ingrassia
Studio Legale Tributario Marino e Associati, Milano

Un concreto strumento deflattivo per la limitazione del contenzioso tributario?

1. Introduzione

L'articolo 39, comma 9, del D.L. del 6 luglio 2011, n. 98^[1], contenente disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria, ha inserito nel Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) del 31 dicembre 1992, n. 546, l'articolo 17-*bis*, rubricato "Il reclamo e la mediazione", ampliando così l'elenco degli strumenti deflattivi del contenzioso.

Orbene, a partire dal 1997 si è affermata, con sempre maggiore forza, la necessità di instaurare una leale collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, al fine di assicurare il giusto equilibrio tra pretesa erariale, da un lato, e diritti del contribuente, dall'altro, nonché al fine di attuare quella deflazione del contenzioso, definita dalla stessa Agenzia delle Entrate come un obiettivo primario^[2]. In specie, gli istituti deflattivi rappresentano una concreta possibilità per il contribuente e per l'Amministrazione finanziaria di addivenire ad una rapida soluzione della controversia, evitando così l'instaurazione di un contenzioso ad oggi sempre più incerto e prolungato.

L'istituto della mediazione tributaria prevede, nei confronti di tutti quegli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1. aprile 2012, la presentazione di una preventiva istanza contenente la richiesta di annullamento parziale o totale dell'atto e di tutti i motivi di fatto e le ragioni di diritto che si intenderanno far valere nell'eventuale successivo ricorso, qualora la fase amministrativa non abbia sortito gli effetti sperati. I motivi esposti nell'istanza dovranno coincidere, a pena di inammissibilità, con quelli proposti nel ricorso e l'eventuale motivo proposto dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale, non esperito preventivamente nella procedura di mediazione, dovrà essere dichiarato inammissibile. All'interno dell'istanza di reclamo – da redigere obbligatoriamente, come si vedrà meglio *infra*, qualora vengano rispettati tutti i requisiti previsti – potrà, facoltativamente, essere formulata una proposta di mediazione contenente la mozione del contribuente per definire in via extragiudiziale la controversia^[3].

2. I requisiti per l'applicazione del reclamo

Il comma 1, dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992 nel prevedere che "Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti [...]", ha individuato due specifici parametri che rendono obbligatoria la formulazione dell'istanza di reclamo.

In particolare, il primo parametro individuato dalla norma in commento attiene al valore della controversia. Per espressa previsione normativa (cfr. comma 3 dell'articolo 17-*bis*) il valore della controversia "è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12". Pertanto, una lettura del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 17-*bis* e del comma 5 dell'articolo 12, porta a ritenere obbligatoria la presentazione dell'istanza qualora il valore della controversia non sia superiore a ventimila euro al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie aventi ad oggetto esclusivamente l'irrogazione di sanzioni il valore sarà costituito dalla somma di queste. Inoltre, richiedendo l'articolo 17-*bis* un valore della controversia distintamente indicato sono escluse dalla fase di mediazione tutte quelle con valore indeterminabile.

Occorre viepiù precisare che il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e che qualora un unico atto si riferisca a più tributi, per determinare il valore di quest'ultimo, e di conseguenza l'assoggettabilità o meno alla procedura in commento, si dovrà fare riferimento al totale delle imposte oggetto di contestazione da parte del contribuente. Qualora invece oggetto della controversia sia il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore va determinato tenendo conto dell'importo chiesto a rimborso per singoli periodi d'imposta^[4].

Il secondo parametro attiene, invece, alla tipologia di atto impugnato. Nello specifico, come *supra* evidenziato, l'applicazione del nuovo istituto è subordinata alle controversie aventi ad oggetto "atti emessi dall'Agenzia delle Entrate". Tale disposizione, insieme al richiamo operato dal successivo comma 6, all'articolo 19, porta, pertanto, a ritenere che il contribuente dovrà espe-

rire una preventiva fase amministrativa, qualora vi sia un atto impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, e tale atto sia stato emesso dall'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, nell'elencazione degli atti autonomamente impugnabili di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, non potranno essere oggetto di mediazione tutti quelli non emessi dall'Agenzia delle Entrate, ossia:

- cartella di pagamento[5];
- avviso di mora;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973;
- fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973;
- atti relativi alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Per espressa previsione normativa (cfr. comma 4 dell'articolo 17-bis), inoltre, sono esclusi dalla mediazione tributaria anche gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi di cui all'articolo 47-bis.

All'interno del novero delle procedure mediabili rientrano, altresì, le controversie ai fini delle imposte sui redditi di società di persone e dei soci che, a livello giurisdizionale, configurano un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Nelle predette fattispecie i rapporti tra le due parti andranno considerati autonomi ed indipendenti[6], con la conseguenza che la società potrà concludere la mediazione autonomamente rispetto ai soci. Di rimando i soci della società potranno alternativamente (i) concludere la mediazione tenendo presente quella conclusa dalla società; (ii) concludere autonomamente la mediazione anche se la società non ha mediato in relazione al proprio rapporto; (iii) costituirsi in giudizio a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione in relazione al proprio reddito; (iv) presentare direttamente ricorso qualora il valore della propria controversia non rientri nella soglia per poter mediare, *i.e.* ventimila euro.

Nel differente caso di soggetti coobbligati, invece, i procedimenti di mediazione dovranno essere condotti in modo coordinato nei confronti di tutti i coobbligati e qualora venga perfezionata nei confronti di uno o più di essi, l'obbligazione tributaria si estinguerà nei confronti di tutti.

3.

La presentazione dell'istanza

Una volta constatata la presenza dei requisiti che rendono obbligatoria la presentazione dell'istanza, la stessa, contenente anche l'eventuale proposta di mediazione[7], dovrà essere notificata alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto, entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso o, in caso di rifiuto tacito opposto ad una domanda di rimborso, dopo il novantesimo giorno dalla domanda stessa. Occorre precisare che ai termini per la proposizione dell'istanza si applicano le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini, sospensione che, invece, non trova applicazione una volta instaurata la procedura, la quale, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo in commento dovrà concludersi obbligatoriamente entro il termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. Tuttavia, qualora

l'Agenzia delle Entrate dovesse respingere il reclamo in data antecedente allo spirare dei novanta giorni, si ricorda che i termini per la costituzione in giudizio, sia per il ricorrente che per la parte resistente, decorreranno dal giorno dell'avvenuto ricevimento del diniego[8]. Orbene, producendo l'istanza gli stessi effetti del ricorso, il termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché quello di sessanta giorni previsto per la parte resistente, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto, andranno calcolati a partire dal giorno successivo: (i) allo spirare dei novanta giorni senza che il contribuente abbia ricevuto comunicazione dell'accoglimento dell'istanza ovvero sia stato formulato accordo di mediazione; (ii) a quello di ricevimento del diniego all'accoglimento dell'istanza; (iii) a quello di ricevimento di accoglimento parziale dell'istanza.

Riguardo al versamento del contributo unificato, che l'articolo 9 del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, ha esteso anche al processo tributario, in sostituzione dell'imposta di bollo, si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare del 21 settembre 2011, n. 1/DF, dove al punto 2.2 ha affermato che il contributo unificato non è dovuto per il "reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto ai sensi del comma 5 dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992".

Pertanto, il versamento dello stesso si renderà obbligatorio solo a seguito della mancata conclusione della procedura di mediazione e solo al momento del deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.



4.

La proposta di mediazione

Come già *supra* precisato, la proposta di mediazione costituisce una fase meramente eventuale, la cui mancata presentazione non comporta pronuncia di inammissibilità. Tuttavia, qualora il contribuente non abbia formulato nell'istanza un apposito accordo di mediazione, lo stesso potrà essere formulato dall'Ufficio, il quale provvederà a comunicare la proposta comprensiva di rideterminazione della pretesa tributaria e contenente, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, così da consentire l'avvio dei contatti. Alternativamente il contribuente potrà essere direttamente invitato al contraddittorio al fine di formulare una motivata proposta di mediazione.

Per espressa previsione normativa, all'accordo di mediazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, in base a quanto statuito dal comma 6 del predetto articolo, in caso di avvenuta mediazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento delle somme irrogabili in relazione all'ammontare del tributo risultante dalla mediazione. Inoltre, in base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 3 agosto 2012, n. 33/E, qualora in sede di mediazione la sanzione venga confermata o rideterminata, in nessun caso potrà essere ammessa una riduzione differente dal quaranta per cento della sanzione confermata o rideterminata.

Una volta raggiunto l'accordo, occorrerà sottoscrivere la proposta di mediazione da cui si evince in modo specifico il contenuto dell'intesa ed in particolare la rideterminazione delle somme e le modalità di versamento delle stesse. Il perfezionamento avverrà con il successivo versamento dell'intero importo dovuto[9] o con il versamento della prima rata in caso di versamento rateale[10], effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo.

Pur non essendo obbligatorio concludere l'accordo di mediazione, occorre precisare che il rifiuto del contribuente alla sottoscrizione dello stesso, invero, potrebbe generare nei confronti di quest'ultimo, un ulteriore aggravio della pretesa tributaria. Difatti, il comma 10 dell'articolo 17-bis prevede che, nel caso in cui la controversia giunga dinanzi alla Commissione Tributaria e la parte risulti soccombente, la stessa "è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo". Qualora tuttavia ricorrano giustificati motivi, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, i Giudici potranno compensare parzialmente o per intero le spese di lite.

5.

Le problematiche ancora irrisolte

Una problematica sottesa alla presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione che merita di essere menzionata, è quella inerente la riscossione del tributo oggetto di mediazione. La presentazione dell'istanza, difatti, non sospende gli effetti esecutivi dell'atto oggetto di impugnazione e, tale mancata previsione, esplica, a fortiori, conseguenze ancor più negative alla luce dell'entrata a regime dell'accertamento esecutivo[11] che rende gli atti suscettibili di esecuzione immediata.

Ebbene, la sospensione di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992 regola la sola sospensione in pendenza di controversia giurisdizionale e, pertanto, ad oggi, l'istanza di sospensione dell'atto oggetto di mediazione potrà essere proposta solo in seguito alla conclusione della relativa fase amministrativa, non essendo presente alcuna norma che preveda, durante il tempo utile per la mediazione, l'inibizione, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, all'adozione di apposite misure cautelari.

In conseguenza di ciò, sembra pertanto potersi affermare che, in costanza dei presupposti di legge, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere, mediante fermi e ipoteche (i) decorsi

sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ex articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973; (ii) decorsi novanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo ex articolo 29 del D.L. n. 78/2010. Invero, occorre rilevare che ai sensi del citato articolo 29 l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a) (i.e. avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate); tale sospensione, ad ogni modo, non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.



Con la Circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate cerca, ad ogni modo, di trovare una soluzione alla mancata previsione, all'interno dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, di una disposizione volta a regolare la sospensione dell'atto oggetto di procedura amministrativa, al fine di bloccare l'eventuale azione dell'Agente della riscossione. La soluzione prospettata si concentra nella possibilità riconosciuta dall'articolo 2-*quater*, comma 1-bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazione dalla Legge del 30 novembre 1994, n. 656, di ricomprendere all'interno del potere di annullamento o di revoca anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Alla luce di ciò, il contribuente anche all'interno del procedimento in commento potrà chiedere, mediante istanza formulata contestualmente all'atto introduttivo del reclamo/mediazione, ovvero separatamente, la sospensione degli effetti dell'atto che, ove risulti fondata, potrà essere sospeso dalla Direzione (provinciale o regionale) fino al termine della fase di mediazione.

Il rimedio prospettato dall'Agenzia delle Entrate, invero, non sembra offrire adeguate garanzie al contribuente in quanto, la possibilità di richiedere la sospensione dell'atto oggetto di reclamo mediante istanza di autotutela, rimetterebbe il potere di concedere o meno la sospensione degli effetti dell'atto ad una mera valutazione dello stesso soggetto contro cui è rivolto il

reclamo, con conseguente palese carenza di tutela eccepibile alla stregua degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. L'auspicio, pertanto, è quello di ottenere per il futuro una maggiore garanzia, nei confronti del contribuente, così da rispettare quei principi fondamentali di eguaglianza, terzietà, imparzialità e giusto processo su cui si impernia la nostra carta costituzionale.

6. **La questione di legittimità costituzionale della mediazione tributaria**

Occorre rilevare come in merito alla mediazione tributaria è stata recentemente sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento, in particolare, al fatto che l'omessa presentazione del reclamo comporta inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso. Ebbene il caso affrontato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia nell'ordinanza n. 18/02/13, pronunciata addì 1. febbraio 2013 e depositata il successivo 7 febbraio 2013, verte sulla proposizione di un ricorso avverso una cartella esattoriale di importo inferiore a 20'000 euro, nei cui confronti non era stata preventivamente esperita istanza di mediazione/reclamo. L'Amministrazione finanziaria, rilevata la suddetta omessa presentazione chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Ebbene il Consesso, rilevati seri dubbi di costituzionalità, ha deciso di rimettere gli atti alla Consulta, in quanto a giudizio della Commissione adita, la mediazione tributaria viola i principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione. Orbene i Giudici di prime cure hanno *in primis* rilevato come la proposizione del reclamo come condizione di ammissibilità dell'eventuale successivo ricorso lede il diritto di difesa del contribuente in quanto, condizionando il ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una fase amministrativa, impedisce a quest'ultimo di adire immediatamente la giustizia tributaria ricevendone la necessaria tutela.

Ma vi è di più. I Giudici rilevano inoltre come l'organo deputato ad esaminare l'istanza di mediazione/reclamo è pur sempre un organo dell'Amministrazione che seppur diverso da quello che ha emanato l'atto oggetto di reclamo è, invero, sempre parte della stessa Amministrazione. La Commissione sottolinea come sia pertanto evidente l'utilizzo erroneo ed illogico dell'istituto in commento, ed a tal proposito richiama il diritto dell'Unione europea, già evocato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272 del 2012^[12], nella parte in cui disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato ("può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro" ai sensi dell'articolo 3, lettera a, della direttiva n. 2008/52/CE del 21 maggio 2008). Alla luce di quanto detto "l'organo della mediazione deve essere estraneo alle parti, in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo".

L'ordinanza affronta altresì il tema della carente tutela cautelare del contribuente prima della costituzione in giudizio, ovvero prima della decorrenza dei novanta giorni dalla notifica del reclamo, posto che il contribuente non potrebbe chiedere nessuna sospensione dell'atto ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto non potrebbe depositare il proprio ricorso presso la Commissione se non al termine della preventiva fase di reclamo.

Di poi, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia rileva l'incostituzionalità della mediazione per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, laddove prevede che l'istituto della mediazione si applica "solo ai tributi imposti dall'Agenzia delle Entrate e non ai tributi provenienti da altri Enti impositori, talché i contribuenti obbligati al pagamento di questi ultimi si troverebbero ad avere maggiore tutela giuridica rispetto ad i contribuenti cui pervengono atti dell'Amministrazione finanziaria che devono attenersi all'iter procedurale previsto dalla norma di cui si dubita della costituzionalità".

Infine i Giudici perugini eccepiscono la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, nel punto in cui la mediazione si applica solo alle controversie che hanno un valore non superiore a 20'000 euro, in quanto pone i contribuenti debitori dello Stato per importi più elevati in una posizione di tutela maggiore, potendo essi adire direttamente l'autorità giudiziaria ed ottenere l'immediata sospensione dell'atto.



Orbene confidando, o meglio sperando, in una rapida e concreta soluzione delle problematiche *supra* esposte inerenti la sospensione dell'atto oggetto di mediazione/reclamo nonché le sollevate questioni di legittimità costituzionale, si rileva, tuttavia, come l'istituto in esame, nei primi periodi di applicazione ha già permesso di evitare numerosi liti e, pertanto, di ridurre il contenzioso pendente dinanzi le Commissioni Tributarie.

Per maggiori informazioni:

Agenzia delle Entrate, Circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79375b004a91a92c990bd9f99946a13b/cir9e+del+19+03+12+_3_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=79375b004a91a92c990bd9f99946a13b [22.03.2013]

Agenzia delle Entrate, Circolare del 3 agosto 2012, n. 33/E, in: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9777e5804c36fb518667a6ce312dbf81/circolare+33e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9777e5804c36fb518667a6ce312dbf81 [22.03.2013]

Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 19 aprile 2012, n. 37/E, in: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5834004af190ee8de98da8b297458c/-+Ris37e+del+19+04+12x.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7f5834004af190ee8de98da8b297458c> [22.03.2013]

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.lavorofacile.eu/writable/mod_news/20120630210629-2012-92804-NDP.jpg [22.03.2013]

http://www.studiolosiferrari.it/cms_rc/allegati/1203221710_mediatore-marka-258.jpg [22.03.2013]

<http://static.fanpage.it/socialmediafanpage/wp-content/uploads/2012/01/Si-pu%C3%B2-fare-a-meno-di-Equitalia-e-risparmiare-20-mila-euro-Certo-che-s%C3%AC-638x425.jpg> [22.03.2013]

[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 15 luglio 2011, n. 211.

[2] L'importanza del ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso è stata evidenziata oltre che dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare del 26 maggio 2011, n. 22/E, anche nella Convenzione triennale con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per gli esercizi 2011-2013, ove si legge "L'azione dell'Agenzia continuerà ad essere prioritariamente orientata verso la diminuzione del contenzioso, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti deflattivi".

[3] In caso di formulazione di una proposta di mediazione, il comma 8, dell'articolo 17-bis rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

[4] Nei confronti delle controversie aventi ad oggetto il rifiuto tacito alla restituzione delle imposte, la procedura di mediazione si applica solo se alla data del 1. aprile 2012 non siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

[5] Purché il contribuente sollevi contestazioni atinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento.

[6] A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 aprile 2011, n. 8168, in tema di conciliazione, cui rinvia l'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ha statuito che "è da rilevare che [...] gran parte della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha ripetutamente avuto modo di evidenziare che i soci della società di persone sono titolari di una soggettività tributaria autonoma rispetto a quella della società e le vicende del loro accertamento restano insensibili alle determinazioni che la società autonomamente assume in relazione all'accertamento che la riguarda".

[7] Si ricorda che la proposta di mediazione rappresenta una fase meramente eventuale, e pertanto la mancata formulazione della stessa non costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza.

[8] Qualora l'istanza di mediazione/reclamo non vada a buon fine ed il termine spiri durante la sospensione feriale dei termini, si precisa che il termine per la costituzione in giudizio, decorre dal 16 settembre, in quanto trattasi di termine processuale e non amministrativo.

[9] Per i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite F24, delle somme dovute per i tributi derivanti dagli atti oggetto del reclamo o della mediazione si rimanda alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2012, n. 37/ E .

[10] Il richiamo all'articolo 48, comporta che, ai sensi del comma 3, il versamento delle somme può avvenire "in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro".

[11] L'accertamento esecutivo è stato introdotto dall'articolo 29 del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[12] Corte Costituzionale, sentenza 24 ottobre-6 dicembre 2012, n. 272, con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione civile.